

Documento approvato con Deliberazione n. 469 del 05 ottobre 2020
del Consiglio Direttivo dell'OPI Interprovinciale Firenze – Pistoia

**REGOLAMENTO IN MATERIA D'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE
SPECIALE DELL'ALBO DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
INTERPROVINCIALE FIRENZE - PISTOIA**

Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze

Tel. 055359866 – Fax 055355648

Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia

Tel. 0573359061 – Fax 0573506702

Codice Fiscale: 94270640488

PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it - www.opifipt.it



ART. 1

1. Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183 è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.

2. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

ART. 2

1. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

ART. 3

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

ART. 4

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

ART. 5

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

ART. 6

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

ART. 7

Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8



1. I soci finanziatori devono essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e decoro previsti per l'iscrizione all'albo professionale del settore di attività della STP (Società tra Professionisti) ed inoltre:

a) non devono aver riportato condanne penali definitive per una pena uguale o superiore a due anni di reclusione, per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

b) non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari.

2. I controlli sono nominali sui singoli professionisti e i controlli sul casellario giudiziario avvengono come per ogni altro singolo professionista che chiede di iscriversi all'albo.

ART. 9

1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albo tenuta presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

ART. 10

1. La domanda di iscrizione, di cui al precedente articolo, è rivolta all'Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia quando la sede legale della società tra professionisti si trova nel territorio di competenza dell'Ordine stesso.

2. La quota di iscrizione è stabilita in euro 150,00 (centocinquanta/00).

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

d) ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e ricevuta pagamento tassa di concessione governativa

4. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 2, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.
5. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 9, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
6. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
7. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

ART. 11

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio direttivo dell'ordine comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ART. 12

Il consiglio direttivo dell'ordine procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, dal DM 8 febbraio 2013 n. 34 o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

ART. 13

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella Legge 12/11/2011 n. 138 e nel DM 8 febbraio 2013 n. 34 ed ad ogni altra normativa, anche successiva, in materia.